



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

**DECRETO
RETTORALE**

Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO: procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.02.2001 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed in particolare l'art. 42, comma 1, punto d) che abroga le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016 e operativo dal 25 maggio 2018;
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2002 che ha stabilito un versamento a carico del candidato a parziale ristoro delle spese di segreteria, determinando gli importi;
- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare gli articoli 24 e art. 29 comma 5, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 243/2011 avente ad oggetto "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 344/2011 avente ad oggetto "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 662/2016 avente ad oggetto "Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 349 del 26/06/2020;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 855/2015 avente ad oggetto "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI (DARU)

Ufficio Personale Accademico

Responsabile del procedimento: Silvia De Liddo

Compilatore del procedimento: Flavia Gozzi



- VISTA la nota ministeriale prot. n. 14282 del 28/11/2017 che stabilisce che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 240/2010 presuppone il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento del ricercatore stesso;
- VISTA la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori;
- VISTO il Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Udine;
- VISTO il D.R. n. 58 del 8/02/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 15 IV serie speciale del 22/02/2022, con cui è stata indetta una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche per il settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 19DID del 02/03/2022 con cui il Direttore vicario del Dipartimento di Scienze Matematiche, fisiche e naturali decreta la richiesta della revoca del D.R. n. 58 del 8/02/2022 in quanto il settore concorsuale della procedura deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 17/11/2021, per mero errore materiale, non è stato indicato correttamente e contestualmente chiede l'emanazione di un nuovo bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, confermando i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/11/2021;
- VISTO il D.R. n. 253 del 7/03/2022 con cui il D.R. n. 58 del 8/02/2022 viene revocato;
- CONSIDERATA la necessità e l'urgenza del presente provvedimento al fine di dare immediatamente corso all'emanazione del bando;
- PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus COVID-19,

DECRETA

Articolo 1

È indetta una selezione pubblica, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240, sulla base delle seguenti specifiche:

Codice concorso: 2022RTDB26_02A1_DMIF

Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche

Settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Profilo: Settore scientifico disciplinare: FIS/01 Fisica sperimentale

Durata del contratto: triennale

Regime di impegno: a tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore

Progetto di ricerca:

FAMU (Fisica Atomi Muonici)

Il progetto di ricerca cui il ricercatore attenderà riguarda i temi del settore scientifico disciplinare FIS/01 - fisica sperimentale - attinenti ai progetti di ricerca attualmente in corso nel nostro ateneo nel contesto



della fisica sperimentale di base con e senza acceleratori. Si tratta di programmi svolti in collaborazioni internazionali di lunga durata in cui il ricercatore assumerà responsabilità dirette.

Durata del programma di ricerca: tre anni

Funzioni specifiche e obiettivi assegnati:

Il ricercatore si inserirà nelle attività di analisi dati e laboratoriali degli esperimenti che operano nel settore scientifico disciplinare FIS/01 del Dipartimento. All'interno di queste attività, il ricercatore assumerà responsabilità dirette, contribuendo in modo autonomo alle attività, tra le quali l'assistenza e la formazione di laureandi e dottorandi impegnati su queste tematiche. Prenderà parte all'elaborazione e alla condizione di progetti collaborativi di Dipartimento e di Ateneo nel quadro delle emergenti opportunità legate ai piani nazionali e internazionali di ricerca come PNRR e Horizon Europe.

Attività didattica, didattica integrativa (60 ore/anno) e servizi agli studenti:

Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell'ambito della Fisica generale, principalmente all'interno dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, per un totale indicativo di 60 ore annue, in base a quanto stabilito in sede di programmazione didattica. Il ricercatore dovrà inoltre svolgere attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Struttura sede dell'attività:

Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso l'Università degli Studi di Udine. Il ricercatore potrà eventualmente svolgere parte delle attività all'estero o presso altre istituzioni, in base alle specifiche esigenze del progetto di ricerca in cui si inserisce.

Numero massimo pubblicazioni da presentare: dodici

Tutti gli atti rilevanti per la procedura saranno pubblicati all'albo on-line dell'ateneo e avranno valore di notificazione a tutti gli effetti.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri, i quali:

a) abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 30/12/2010, n. 240

ovvero

b) abbiano usufruito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 30/12/2010, n. 240;

ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi:

c) abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 27/12/1997, n. 449 o assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/10;

d) abbiano usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 30/11/1989, n. 398;

e) abbiano usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

f) abbiano usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 4/11/2005, n. 230.



Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, i servizi prestati nelle tipologie b), c), d), e), f) sopra citati possono essere cumulati.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso del seguente requisito negli ambiti disciplinari e di ricerca:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente

Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso della dichiarazione di equipollenza ovvero di aver avviato richiesta di equivalenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001. Le informazioni sono disponibili all'indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>

La verifica dei requisiti sopra citati, laddove necessario, viene effettuata dalla commissione giudicatrice.

Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato presso le Università italiane, ancorché cessati dal servizio;
- i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l'Ateneo di Udine o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata complessiva di tre anni prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Tale condizione deve essere presente anche al momento della presa di servizio, pena l'impossibilità a sottoscrivere il contratto. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto (<https://www.uniud.it/it/cercapersone?afferenza=107383>), ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (<http://web.uniud.it/ateneo/organizzazione/organi/composizione.htm?organo=Consiglio%20di%20Amministrazione%20>);
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'articolo 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
- coloro che abbiano riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Ateneo che ha indetto il bando, l'applicazione della decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3 ovvero la destituzione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e l'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Rettore e notificata all'interessato. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.



Articolo 3 Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando l'apposita procedura online, disponibile all'indirizzo web:

<https://pica.cineca.it/uniud>

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile non festivo.

All'applicazione è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università di Udine; in alternativa, l'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda, allegando tutti i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Entro la scadenza del termine di presentazione della domanda la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza", consentendone la modifica e/o l'integrazione.

Entro il suddetto termine la domanda di ammissione alla procedura deve essere compilata in maniera definitiva e la data di presentazione telematica sarà certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Una volta presentata la domanda e ricevuta l'e-mail di conferma, il candidato non potrà più accedere a tale domanda per modificarla, ma potrà solo ritirarla utilizzando il tasto Ritira/Withdraw nella pagina iniziale (cruscotto). Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda.

Allo scadere del termine per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda telematica.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con altra modalità la presentazione della domanda di ammissione deve essere perfezionata e conclusa secondo le modalità descritte nella procedura online:

- firmare il documento manualmente: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito;
- firmare il documento sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
- firmare digitalmente il documento sul proprio personal computer: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) o software di firma digitale con cui



generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

La procedura informatica potrebbe subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/uniud>

Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.

Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.

Il candidato deve obbligatoriamente effettuare il versamento di € 20,00, a titolo di parziale ristoro delle spese concorsuali, selezionando la modalità PagoPA contenuta nella domanda.

Il candidato che risiede all'estero privo di conto corrente in Italia può selezionare la modalità di pagamento tramite bonifico bancario ed eseguire il versamento sul conto corrente bancario intestato all'Università degli Studi di Udine presso INTESA SANPAOLO, Via del Monte 1, Udine, IBAN IT59A0306912344100000046097, BIC/SWIFT BCITITMM indicando la causale: "Contributo selezione - Codice concorso ...". La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda.

Nella domanda il candidato deve indicare l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato deve altresì indicare il domicilio, se diverso dalla residenza, il numero di cellulare e la casella di Posta Elettronica Certificata, se posseduta.

Ogni variazione riguardante i recapiti indicati nella domanda deve essere tempestivamente comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo concorsidoc@uniud.it o tramite PEC all'indirizzo amce@postacert.uniud.it, con l'indicazione, nell'oggetto, del numero identificativo associato alla domanda e del codice del bando.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di mancata oppure tardiva comunicazione dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato, anche a seguito di intervenute modifiche. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancata oppure tardiva consegna delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'Amministrazione stessa.

La documentazione allegata alla domanda sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'art. 7 del bando.

I cittadini stranieri devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati che intendono avvalersi in relazione alla propria situazione di handicap dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 104 del 1992 (necessità di ausilio), devono dichiararlo e corredare la domanda con idonea certificazione medica al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici previsti; la mancata presentazione della certificazione medica esonera l'Amministrazione da ogni incombenza in merito.

Non è consentito presentare gli allegati alla domanda sotto forma di link a file residenti su servizi di "storage/file sharing on-line" o pagine web.

Gli atti e i documenti formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una



traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei propri titoli:

- indicandoli nel curriculum vitae, dichiarando che tutti i fatti e gli stati indicati sono da ritenersi dichiarati ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
- allegando i documenti in formato PDF, dichiarando la conformità all'originale.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia gli stati, le qualità personali e i fatti possono essere documentate mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Si fa presente che ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare né richiedere certificati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono interamente sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o degli atti di notorietà.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Il candidato deve allegare alla domanda esclusivamente in formato PDF:

- 1) documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica;
- 3) pubblicazioni allegate ai fini della selezione nel limite massimo indicato nell'articolo 1;
- 4) elenco delle pubblicazioni scientifiche possedute;
- 5) elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate per la selezione;
- 6) documenti, titoli che il candidato ritenga utile allegare ai fini della selezione;
- 7) eventuale certificazione medica per il godimento dei benefici di cui alla L. 104/1992 (*necessità di ausilio*);
- 8) ricevuta di pagamento di € 20,00 (se effettuato tramite bonifico bancario).

I singoli file non possono avere dimensione superiore a 30MB.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione e/o la mancata produzione del documento di riconoscimento in caso di sottoscrizione autografa della domanda.

L'Amministrazione non terrà conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo. Non è ammessa alcuna integrazione documentale fuori termine.



Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, il candidato è tenuto a prendere visione delle informazioni e delle prescrizioni inserite nella pagina web predisposta dall'Ateneo e reperibile all'indirizzo <https://prevenzione.uniud.it/coronavirus/protocollo-sicurezza-ateneo>

Articolo 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende presentare devono essere inviate esclusivamente tramite l'apposita procedura online di cui all'articolo 3 del presente bando, in formato PDF.

Ciascuna pubblicazione non può avere una dimensione superiore a 30MB. Qualora la singola pubblicazione da allegare avesse dimensioni maggiori di 30MB contattare l'ufficio all'indirizzo concorsidoc@uniud.it

Il candidato produce le pubblicazioni, nel numero massimo di dodici come previsto all'articolo 1 del presente bando, dichiarando che la copia è conforme all'originale.

Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione.

Saranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti, qualora inserita tra le pubblicazioni presentate per la valutazione, sarà presa in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell'editore.

Per i lavori stampati in Italia entro il 1/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31/08/1945, n. 660 e successivamente dalla legge 15/4/2004, n. 106 e dal D.P.R. 3/05/2006 n. 252.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell' "Elenco delle pubblicazioni presentate" dal candidato. Nel caso in cui il candidato non presenti tale elenco, in numero pari al limite di cui sopra, prendendo in considerazione le più recenti come data di pubblicazione.

Articolo 5 Rinuncia del candidato alla procedura

Nel caso in cui il candidato intenda rinunciare a partecipare alla procedura selettiva dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda dovrà compilare il modulo reperibile nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori>

Il modulo dovrà essere firmato con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale ed accompagnato da documento di riconoscimento e tempestivamente trasmesso tramite e-mail all'indirizzo concorsidoc@uniud.it o tramite PEC all'indirizzo amce@postacert.uniud.it



Articolo 6 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore in base a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 349 del 26/06/2020

(https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/personale/personale-docente/regolamento_per_i_ricercatori_a_tempo_determinato.pdf/view)

Dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo on-line di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.

Gli estremi del decreto di nomina e la data di pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo verranno indicati anche nel sito

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori tempo determinato B>

Articolo 7 Valutazione

La selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo indicato in art. 1, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all'art. 4 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo indicato in art. 1, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore, utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente procedura.

La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

L'esito della valutazione preliminare verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è così ripartito:

- titoli 50 punti
- pubblicazioni 50 punti

I candidati si presentano muniti di valido documento di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

La data, ora e luogo della discussione e l'elenco degli ammessi saranno pubblicati non meno di venti giorni prima dello svolgimento della stessa all'Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Della pubblicazione sarà data notizia all'indirizzo e-mail indicato nella domanda dai candidati.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento o mancata lettura dell'e-mail. Il candidato è tenuto ad informarsi consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

La mancata presentazione dei candidati alla suddetta convocazione sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà a rinunciare alla selezione.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e formula la graduatoria.



Articolo 8 Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici all'Albo online di Ateneo e nel sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all'Albo online di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Entro sessanta giorni dalla approvazione atti, il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

È possibile scorrere la graduatoria finale per la sostituzione del vincitore solo in caso di mancata presa di servizio del medesimo.

Articolo 9 Documenti richiesti per la stipula del contratto

Il candidato chiamato riceve la comunicazione del Rettore.

Se cittadino italiano o di altro Stato della Unione europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione entro il termine stabilito dall'Amministrazione:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del bando;
 - b) carichi giudiziali pendenti alla data di scadenza del bando;
 - c) la composizione del nucleo familiare;
 - d) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, Enti locali, altre Amministrazioni pubbliche né enti privati o, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego.

Per tutto il periodo di durata del contratto il ricercatore, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, è collocato senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Se non appartenente ad uno Stato dell'Unione europea, il ricercatore deve presentare nel termine stabilito dall'Amministrazione, con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti documenti:

- 1) Certificato di nascita.
- 2) Certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente Autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se soggiorna regolarmente in Italia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti.
- 3) Certificato attestante la cittadinanza.
- 4) Certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici alla data di scadenza del bando.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il ricercatore è cittadino vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.



Articolo 10 Costituzione del rapporto di lavoro

Il rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il soggetto chiamato.

L'instaurazione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in tema di assunzioni del personale.

La prestazione in capo al ricercatore è quella indicata nell'art. 1 del bando.

La durata del contratto è di tre anni.

Il trattamento economico annuo lordo è pari a € 43.613 corrispondente al 120% della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, salvo successivi adeguamenti.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

È previsto un periodo di prova di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.

La sede di svolgimento delle attività del ricercatore è indicata nell'art. 1 del bando.

Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione degli organi competenti. L'attività di ricerca è svolta sotto la direzione del responsabile del progetto di ricerca.

Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del progetto di ricerca o, in mancanza, dal direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue.

Lo svolgimento dell'attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal registro degli impegni didattici.

Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all'art. 10 della L. 240/2010.

Al ricercatore si applicano altresì le disposizioni dello Statuto dell'Università, ivi comprese quelle che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici.

Il rapporto di lavoro del ricercatore disciplinato dal Regolamento d'ateneo sui ricercatori a tempo determinato, dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Il ricercatore può recedere dal contratto dando all'Università preavviso di almeno sessanta giorni. In mancanza di preavviso l'Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice Civile.

Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:

- lo svolgimento del dottorato di ricerca;
- la titolarità di assegni di ricerca;
- la titolarità di borse di studio e di ricerca nonché di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;



- l'esercizio del commercio e dell'industria;
- lo svolgimento di attività libero-professionale;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso.

È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi previa autorizzazione del rettore a seguito di parere del direttore del Dipartimento qualora gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 11 Successivo inquadramento

Nel terzo anno di contratto l'Ateneo valuta il ricercatore che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, nello stesso settore concorsuale del contratto, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

In caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento dell'Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali

In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, il Titolare del Trattamento è l'Università di Udine con sede in via Palladio 8, 33100 Udine (UD) contattabile anche al seguente indirizzo mail datipersonali@uniud.it. I dati sono raccolti per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione e dell'eventuale stipulazione e gestione del contratto di lavoro subordinato. In adempimento agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge l'esito della selezione e i giudizi sono pubblici e, pertanto, i nominativi sono diffusi anche tramite il sito web del Titolare. Le informazioni sono comunicate, messe a disposizione o condivise ai sensi di Legge con le Amministrazioni Pubbliche competenti in relazione alla posizione giuridico-economica dell'interessato. In ogni momento l'interessato può richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (compatibilmente con gli obblighi di conservazione del Titolare) e la limitazione del trattamento o, con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. Può sempre proporre reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa estesa disponibile sul sito internet del Titolare, sezione privacy, raggiungibile al seguente link: <https://www.uniud.it/privacy> alla voce "Procedure selettive".

Articolo 13 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvia De Liddo – Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale accademico.



Articolo 14 Pubblicità

Il presente bando è pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo:

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B e in quelli del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea.

L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sul sito web dell'ateneo sono reperibili le comunicazioni riguardanti la procedura; è onere del candidato verificare eventuali aggiornamenti di suo interesse.

Articolo 15 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 30.12.2010, n. 240, il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 349 del 26/06/2020.

I termini maschili utilizzati nel presente bando si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa